COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

in attuazione dell'articolo 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022 e ss.mm.ii.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 177 DEL 27/07/2023

INDICE

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento* 3
Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata* 3
Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*..... 3
Articolo 4 – *Importi dovuti* 3
Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione* 5
Articolo 6 – *Diniego della definizione* 5
Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali* 6
Articolo 8 – *Entrata in vigore* 6

Articolo 1 - *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per quanto non espressamente regolamentato si applicano le disposizioni contenute nella legge n. 197 del 29 dicembre 2022 all'art. 1, commi 186-205 e ss.mm.

Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata*

1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato al Comune di Palermo entro la data del 01 gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui all'articolo 3 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti emessi dal Comune di Palermo riguardanti l'ICI, l'IMU, la TASI, la TARSU, la TARES, la TARI, la TOSAP e l'ICP.

Articolo 3 – *Termini e modalità di presentazione della domanda*

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal competente Ufficio del Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – *Importi dovuti*

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la

controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze pubblicate alla data del 01 gennaio 2023.
In particolare con la definizione:
- è dovuto il pagamento del **100%** del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria adita;

- è dovuto il pagamento del **90%** del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado o di pendenza dei termini per la riassunzione a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione;

2. Nel caso in cui sia stata depositata una pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, è dovuto, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
a) il **40%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;

b) il **15%** del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado;

c) il **100**% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente.

3. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, lett. a) e b), per la parte di atto annullata;

4. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 01 gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata.

5. Le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al **5%** per cento del valore della controversia.

5 bis. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni. Ai fini della determinazione del valore della controversia vanno esclusi gli importi che non formano più materia del contendere al momento della presentazione della domanda, come avviene nel caso di giudicato interno, di conciliazione o mediazione perfezionate e di parziale

annullamento dell'atto a seguito di esercizio del potere di autotutela da parte del Comune.

6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, di spettanza del Comune. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5 – *Perfezionamento della definizione*

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2023, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

2. Per importi dovuti che superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 8, d.lgs. 218/1997, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023 e con il versamento della prima rata, entro la medesima data del 30 settembre 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15-ter del DPR n. 602/1973. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

5. Gli effetti della definizione agevolata, perfezionata come previsto dal presente Regolamento, prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica, con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali, l'eventuale diniego alla definizione entro il 30 settembre 2024.

2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

3. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

4. Per i processi dichiarati estinti ai sensi del successivo art. 7, comma 3, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 1.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.
2. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
3. Nell'ipotesi di deposito ai sensi del precedente comma 2 il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
4. Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di esecutività del presente regolamento e il 31 ottobre 2023.

Articolo 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua esecutività.